

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "FARMACIE COMUNALI S.r.l.", costituita ai sensi dell'art.112 del D.Lgs. n.267/2000.

La società opera nell'ambito dell'art.16 del D.Lgs. 175/2016 e pertanto oltre l'ottanta per cento del suo fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART.2) La società ha sede nel Comune di Porto Sant'Elpidio (FM), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni d'attuazione del c.c..

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere, ovunque, unità locali ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Porto Sant'Elpidio. Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.3) La società ha per oggetto:

1) l'esercizio dell'attività di vendita di medicinali di ogni tipo e categoria e dei prodotti di cui al D.M. 4.8.1988 n.375 e successive modificazioni, nonché di prodotti parafarmaceutici e di ogni altro prodotto o servizio legittimamente vendibile in farmacia. L'attività di cui sopra si attua mediante:

- l'impianto e la gestione professionale di farmacie;
- la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private, ad Unità Locali e Case di Cura, nelle forme che si rivelano appropriate;
- l'attivazione e la gestione di forme commerciali che promuovano la vendita di prodotti intrinseci all'attività di farmacia (parafarmaceutici, sanitari, erboristici, ortopedici, dietetici e dermocosmetici).

Nell'ambito dell'attività suddetta compete altresì alla società:

- lo svolgimento di attività di informazione ed educazione sanitaria dell'utenza;
- la promozione dell'aggiornamento professionale del personale;
- la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie;
- la partecipazione, disciplinata convenzionalmente, ad iniziative del Comune nell'ambito socio-sanitario;
- la promozione di iniziative volte a sviluppare forme di

integrazione dell'attività aziendale con il contesto economico, sociale e culturale della comunità locale, nonché l'impegno ad attivare servizi di carattere sanitario che vadano ad integrarsi con quelli già esistenti sul territorio, elevando la qualità delle prestazioni in favore degli utenti (aerosol-terapia, inalazioni-polverizzazioni termali, pratica di prestazioni medico-infermieristiche con la presenza di personale autorizzato, quali terapie iniettive, etc.);

2) i servizi socio-assistenziali ed educativi ivi compresi quelli domiciliari;

3) il servizio di refezione scolastica;

4) qualunque attività connessa e collegata ai servizi sopra elencati oppure a qualunque altro servizio che la società voglia intraprendere con l'obiettivo di rendere più razionale, efficiente ed economico l'insieme dei servizi svolti.

Per realizzare l'oggetto sociale la società potrà partecipare anche ad altre forme societarie costituite esclusivamente da altri Enti Pubblici nei medesimi settori ed in altri settori. Lo svolgimento delle suddette attività verrà espletato tenendo conto delle relative normative nazionali e regionali, oltre che delle esigenze e degli interessi esclusivi delle collettività rappresentate dagli Enti partecipanti alla società, con l'obiettivo di rendere più razionale, efficiente ed economico l'insieme integrato dei servizi svolti.

La società può inoltre acquistare, vendere, permutare,

prendere o cedere in locazione, dare o ricevere in comodato beni mobili ed immobili e diritti immateriali, per uso e sfruttamento sociale, anche completi di tutta l'attrezzatura inerente e con le eventuali attività complementari annesse. Le anzidette attività sociali potranno essere esercitate sia per conto proprio che per conto terzi. La società può anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società può assumere collaboratori tecnici a tempo pieno, a tempo parziale e a prestazione.

ART.4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea.

#### CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ART.5) Il capitale sociale è di Euro 20.800 (ventimilaottocento).

ART.6) Ai sensi e con le modalità previste dall'art.2483 del c.c., la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali vigenti in

materia.

ART.7) Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo il diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, a condizione che l'assemblea dei soci esprima il proprio gradimento, in base al quorum deliberativo stabilito nell'art.16 comma 1 e nell'art.17 del presente Statuto, nel caso la cessione avvenga nei confronti di terzi non soci.

A tal fine il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, ai restanti soci indicando il potenziale acquirente e le condizioni offerte dallo stesso. I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente mediante lettera raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La parte di quota rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci alle medesime condizioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei restanti soci e nel caso in cui il potenziale acquirente non faccia parte della compagine societaria, il socio intenzionato a vendere dovrà inviare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata alla società ai fini della convocazione dell'assemblea dei soci, affinché la stessa

esprima il proprio gradimento.

L'eventuale diniego del gradimento dovrà essere comunicato entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, restando salvo il diritto di recesso in capo al socio di cui all'art.2473 c.c.. In caso contrario il silenzio dovrà essere interpretato come concessione del gradimento ed il socio potrà trasferire la propria quota.

Per trasferimento per atto tra vivi deve intendersi ogni negozio di alienazione e, quindi, a titolo esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, di conferimento, di dazione in pagamento e donazione, fatta eccezione per le riorganizzazioni aziendali quali fusioni o scissioni.

ART.8) Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo art.31 del presente Statuto.

#### ORGANI SOCIETARI

ART.9) Gli organi della società sono:

- l'assemblea;
- l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale ove nominato e/o ove ricorra l'obbligo di nomina;
- il revisore legale dei conti ove nominato e/o ove ricorra l'obbligo di nomina.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

#### ASSEMBLEE

ART.10) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

ART.11) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché entro i limiti del territorio nazionale, con avviso da inviarsi ai soci, con lettere raccomandate con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere fatta con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (comunicazione consegnata a mano, telefax, posta elettronica), fatto pervenire ai soci e alle cariche sociali al domicilio quale risultante, rispettivamente, dal Libro dei Soci e dagli atti della società. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In difetto di tali formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se istituito, l'intero Collegio Sindacale. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se esistente.

Salvo quanto previsto dall'art.10, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto senza che ciò sia sottoposto a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione viene adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto in ipotesi di assemblea. Il predetto procedimento di consultazione deve essere concluso entro trenta giorni dal suo inizio.

ART.12) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega. Gli Amministratori,

i Sindaci ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

ART.13) Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

ART.14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o, in difetto, da chi sarà designato dai presenti. Il Presidente sarà assistito da un Segretario designato dall'assemblea, da scegliere anche fra non soci, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

ART.15) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o quando vi sia la necessità di predisporre bilanci consolidati di gruppo, previa constatazione dei sopraindicati presupposti nella relazione di cui all'art.2428 c.c. da parte dell'organo amministrativo, l'assemblea annuale potrà convocarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.16) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Qualora l'assemblea sia chiamata a deliberare in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto o al compimento di operazioni che comportino una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

ART.17) Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte del capitale indicato nell'articolo precedente del presente Statuto, l'assemblea in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea, fermo restando il quorum deliberativo sopra indicato per quanto concerne le materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 del c.c..

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART.18) La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea dei soci con le modalità previste dalla legge. Gli Amministratori possono essere anche non soci e restano in carica fino alla scadenza prevista dalla delibera dell'assemblea.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di

onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da precise disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 o dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea a norma di legge, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di eleggere anche il vicepresidente, quanto a ciò non abbia provveduto l'assemblea. Tale carica facoltativa, ove l'assemblea dei soci o il consiglio abbia deciso di procedere alla nomina, può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di questi, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il consiglio di amministrazione può delegare ad un solo amministratore i poteri di cui al successivo art.23 del presente Statuto.

Le medesime deleghe di cui all'art.23 posso essere attribuite al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea. Non è consentito, in deroga all'art.2475, terzo comma, del codice

civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

ART.19) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nei locali della società ed è convocato ad iniziativa del Presidente oppure quando ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori e dai Sindaci. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno ed il luogo designato, sono trasmessi ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno tre giorni prima della riunione nelle forme che il Consiglio di Amministrazione stesso stabilirà. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Le sedute convocate irritualmente sono valide se presenti tutti i Consiglieri in carica, ciascuno dei quali può peraltro ottenere il rinvio di uno o più argomenti a seduta successiva.

Alle sedute possono essere invitate per chiarimenti o comunicazioni persone estranee, che non possono essere presenti all'atto del voto.

ART.20) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

ART.21) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti non vengono computati nel numero dei votanti. Ciascuno Consigliere ha il diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio voto. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata da Consiglio di Amministrazione stesso.

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni del medesimo sono svolte dal Vicepresidente ove sia stato facoltativamente nominato o dal Consigliere presente più anziano di età.

ART.22) Se per dimissioni o per altra causa viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso decade immediatamente dalle sue funzioni e deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci. L'assemblea dovrà provvedere alla immediata ricostituzione dell'organo amministrativo.

ART.23) La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi sia in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente, o all'Amministratore Unico. Al Consigliere delegato spetta la rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue

attribuzioni di cui al successivo articolo 24.

ART.24) Al Consigliere Delegato o al Presidente, nominati a norma dell'art.17, vengono attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale e così in particolare, in via esemplificativa, i seguenti poteri:

- aderire ad incanti;
- comperare e vendere merci, negoziare e girare assegni e vaglia;
- promuovere qualunque atto esecutivo;
- intervenire nei giudizi fallimentari;
- assumere, sospendere e licenziare dipendenti;
- rilasciare pagherò diretti e accettare tratte;
- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle Banche o dagli Istituti di Credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi forma o genere.

Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri:

- i poteri non delegabili a norma di legge;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;
- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;
- la concessione di fideiussioni da parte della società;
- la promozione di qualsiasi azione giudiziaria, da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

- il discutere, accettare o rifiutare concordati, sia giudiziali che extragiudiziali;
- stipulare transazioni, chiedere accertamenti o perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze;
- stipulare contratti collettivi di lavoro.

Al Presidente è data facoltà di esercitare, nei casi di urgenza ed a firma congiunta con il Consigliere Delegato, i poteri propri del Consiglio di Amministrazione. Sono esclusi da tale facoltà e saranno perciò esercitati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere Delegato per quanto di sua spettanza o dall'Amministratore Unico:

- i poteri che per legge devono essere esercitati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- l'assunzione di partecipazioni sociali;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;
- la concessione di fidejussioni da parte della società;
- la concessione di ipoteche sui beni della società.

Restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi genere per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, il Consigliere Delegato o l'Amministratore Unico saranno fissati

dall'assemblea.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### COLLEGIO SINDACALE

ART. 25) La Società, con decisione dei soci, può:

a) attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di gestione, sia quella di revisione legale dei conti ad un Organo di controllo che può essere alternativamente, un Sindaco Unico, un Collegio Sindacale, un Revisore legale o una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;

b) attribuire unicamente la funzione di controllo di gestione ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale, ed attribuire la funzione di revisore legale dei conti ad un Revisore legale o ad una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo è facoltativa salvo ricorrano le ipotesi di nomina obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dal D.Lgs. 175/2016 o dalle norme tempo per tempo vigenti.

In tutti i casi in cui si procede alla nomina, all'Organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del c.c.

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso ed in caso di sua cessazione la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Qualora la società abbia un organo di controllo collegiale la scelta dei componenti deve essere effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 o dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

La retribuzione dell'Organo di controllo è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

#### CONTROLLO CONTABILE

Art. 26) Nel caso previsto dall'art. 25 comma 1 lettera b) la funzione di revisore legale dei conti viene svolta da un Revisore legale o da una Società di revisione.

La nomina del Revisore legale è facoltativa salvo ricorrano le ipotesi di nomina obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dal D.Lgs. 175/2016 o dalle norme tempo per tempo vigenti. La retribuzione dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

#### CONTROLLO ANALOGO

Art. 27) L'Organo amministrativo della società "FARMACIE COMUNALI S.r.l." è tenuto alla preventiva consultazione del Comune di Porto Sant'Elpidio al fine di acquisirne indirizzi e osservazioni in materia di:

- a) atti di straordinaria amministrazione;
- b) piani di risanamento conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale.

#### BILANCIO ED UTILI

ART.28) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, corredandolo, quando ricorrono i relativi presupposti di legge, dalla relazione sulla gestione.

ART.29) Gli utili netti di ciascun esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria;

- b) al fondo di riserva straordinaria la percentuale che deciderà l'assemblea dei soci;
- c) il residuo ai soci in proporzione alle rispettive quote.

#### DIRITTO DI RECESSO

ART.30) Il diritto di recesso compete al socio nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge e, in particolare, spetta al socio che non abbia consentito:

- al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- alla fusione o scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla eliminazione di una o più clausole di recesso;
- al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- alla rilevante modificazione degli eventuali diritti attribuiti ai soci.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art.2437 bis e seguenti del c.c..

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del valore di mercato con particolare riferimento alla determinazione dell'avviamento, la cui commisurazione deve essere effettuata facendo riferimento alle metodologie di calcolo previste per la generalità delle imprese,

parametrando allo specifico settore di mercato di appartenenza secondo le tecniche ordinarie di economia aziendale.

ART.31) Nelle ipotesi di liquidazione della partecipazione per morte del socio o per recesso, la stessa sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale. In caso di recesso saranno osservate le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art.2473 del c.c. La determinazione del valore della quota, sulla base delle indicazioni previste per le ipotesi di recesso, sarà devoluta all'organo amministrativo tenendo conto del suo valore alla data del recesso o della morte. In caso di disaccordo la valutazione della partecipazione, tenendo sempre conto delle indicazioni fornite per il caso di recesso del socio, è effettuata da un perito nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, il quale provvede a decidere anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art.1349 c.c.. Il rimborso della partecipazione dovrà avvenire entro sei mesi dalla avvenuta determinazione del suo valore secondo il rispetto della procedura legalmente prevista.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.32) Lo scioglimento si verificherà nei casi previsti dal Codice Civile. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori indicandone i

poteri, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.33) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, in riferimento al rapporto sociale e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

#### RINVIO ALLA LEGGE

ART.34) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Massimo Tomassini

Alfonso Rossi Notaio (impronta sigillo)